



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

Il Tribunale penale di Catania – Sez. 2^a in composizione monocratica
La Dott.ssa Cristina Scalia
All'udienza del 9 aprile 2025
Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel procedimento penale

CONTRO

☐ [REDACTED] nato a [REDACTED], elettivamente domiciliato, ex art. 161

c.p.p.,

ASSENTE

difeso di fiducia dall'avv. Davide TUTINO del Foro di Catania, PRESENTE

☐ [REDACTED]
[REDACTED]

☐ [REDACTED]
[REDACTED]

☐ [REDACTED]
[REDACTED]

☐ [REDACTED]
[REDACTED]

☐ [REDACTED]
[REDACTED]

IMPUTATI

[REDACTED]

1. del reato p. e p. dagli artt. 110, 582, 585 c.p., perché, in concorso tra loro, colpendo con una forbice da potatura al volto, al collo e alla spalla [REDACTED] gli procuravano lesioni personali consistite in "frattura sottocapitata del V osso metacarpo dx, piccole ferite da taglio regione frontale, mentoniera e dorso del naso, escoriazioni al torace e al collo. Parziale scollamento unghia del primo dito mano dx". Con prognosi di gg. 30.
Con l'aggravante di aver commesso il fatto con l'uso di un oggetto atto ad offendere
Con l'aggravante di aver commesso il fatto in più persone riunite.
In [REDACTED] (CT) il 27.4.2020

2. del reato p. e p. dall'art. 582 c.p., perché cagionava a [REDACTED] le seguenti lesioni personali: "trauma frontale e reg. zigomatica dx, mano de e sx, caviglia dr. escoriazioni gamba sx", con prognosi di giorni 10.
In [REDACTED] (CT) il 27.4.2020

3. del reato p. e p. dagli artt. 110, 582, 585 c.p. perché, in concorso tra loro, colpendolo con calci e schiaffi al viso e al corpo, procuravano lesioni personali a [REDACTED] consiste, a [REDACTED] in: "trauma contusivo distorsivo 4° dito mano sin e 5° dito piede sinistro, escoriazione regione retroauricolare dx, con prognosi di gg. 10";
a [REDACTED] in: "ferita cutanea lineare post traumatica regione dorsale mano sin, con prognosi di gg. 7";
a [REDACTED] in: "trauma da strangolamento al collo, stato ansioso, con prognosi di gg. 7".
Con l'aggravante di aver commesso il fatto in più persone riunite.
In [REDACTED] (CT) il 29.4.2020

4. del reato p. e p. dall'art. 614 c.p., perché, s'introducevano nella proprietà di [REDACTED], sita a [REDACTED], contro la volontà espressa dai medesimi che avevano il diritto di escluderli.
Con l'aggravante di aver commesso il fatto per eseguire i reati di cui al capo 3).
In [REDACTED] 29.4.2020

5. del reato p. e p. dall'art. 378 co. 1° c.p., perché, aiutava [REDACTED] ad eludere le investigazioni dell'Autorità volte ad individuare gli autori dei reati descritti ai capi 3) e 4), in particolare rendeva alla P.G. dichiarazioni in contrasto con gli accertamenti svolti sull'auto [REDACTED] utilizzata dagli autori dei reati.
In [REDACTED] il 12.6.2020

Conclusione delle parti:

Le parti, concordemente, chiedevano emettersi una sentenza di non doversi procedere per intervenuta remissione delle querele e contestuali accettazioni in ordine ai reati di cui ai capi 2 e 4; per i restanti capi di imputazione, le parti chiedevano emettersi una sentenza di assoluzione ai sensi dell'art. 131 bis c.p.

MOTIVAZIONE CONTESTUALE

Con decreto del 14 giugno 2021, depositato in data 15 giugno 2021, [REDACTED] venivano citati a giudizio per rispondere del reato di cui agli artt. 110, 582 e 585 c.p. (capo 1), mentre [REDACTED] veniva chiamato a rispondere del reato di cui all'art. 582 c.p. (capo 2), nonché, in concorso con [REDACTED] dei reati di cui agli artt. 110, 582 e 585 c.p. (capo 3) e di cui all'art. 614 c.p. (capo 4), e, da ultimo, a [REDACTED] veniva contestato il reato di cui all'art. 378 c. 1 c.p. (capo 5), per le condotte meglio specificate in rubrica. Le udienze del 28 giugno 2023 e del 5 giugno 2024 venivano rinviate al fine di perfezionare le notifiche del superiore decreto agli imputati. In data odierna, [REDACTED], persone offese, dichiaravano di rimettere le querele a suo tempo sporte nei confronti degli imputati, i quali accettavano dette remissioni. Pertanto, le parti, invitate a concludere, chiedevano emettersi sentenza di non doversi procedere per intervenuta remissione delle querele e contestuali accettazioni in ordine ai reati di cui ai capi 2) e 4), ed avanzavano richiesta concorde di proscioglimento predibattimentale ai sensi degli artt. 131 *bis* c.p. e 469 c.p.p., in ordine ai capi 1), 3) e 5) della rubrica. Di conseguenza, il Tribunale si ritirava in camera di consiglio per la deliberazione della sentenza che veniva pubblicata mediante lettura in udienza. Ciò premesso, il Tribunale ritiene che gli imputati [REDACTED] debbano andare assolti in ordine ai reati agli stessi ascritti ai capi 1), 3) e 5) dell'imputazione, per particolare tenuità del fatto ai sensi degli artt. 131 *bis* c.p. e 469 c.p.p., mentre deve dichiararsi di non doversi procedere nei confronti di [REDACTED] in ordine ai reati di cui ai capi 2) e 4) dell'imputazione, essendo estinti per intervenuta remissione delle querele e relative accettazioni da parte degli imputati. Con riferimento al reato di cui al capo 1) della rubrica, la Pubblica Accusa ha contestato a [REDACTED] e La Spina [REDACTED] ai sensi degli artt. 110, 582 e 585 c.p., di aver colpito al volto, al collo ed alla spalla [REDACTED] utilizzando delle forbici da potatura, così cagionandogli lesioni personali consistite in *"frattura sottocapitata del V osso metacarpo dx, piccole ferite da taglio regione frontale, mentoniera e dorso del naso, escoriazioni al torace e al collo, parziale scollamento unghia del primo dito mano dx"*, giudicate guaribili in giorni 30. Con riferimento, poi, al capo 3) dell'imputazione, veniva contestato a [REDACTED] ai sensi degli artt. 110, 582, 585 c.p., di aver colpito con calci e schiaffi al viso ed al corpo [REDACTED], procurando agli stessi lesioni personali consistite, per La [REDACTED], in *"trauma contusivo distorsivo 4° dito mano sin e 5° dito piede sinistro, escoriazione regione retroauricolare dx, con prognosi di gg. 10"*; per [REDACTED] in *"ferita cutanea lineare post traumatica regione dorsale mano sin, con prognosi di gg. 7"*; per [REDACTED] in *"trauma da strangolamento al collo, stato ansioso, con prognosi di gg. 7"*. Infine, al capo 5) della rubrica, la Pubblica Accusa contestava a [REDACTED], ai sensi dell'art. 378 c. 1 c.p., di aver aiutato [REDACTED] ad eludere le investigazioni dell'Autorità volte ad individuare gli autori dei reati descritti ai capi 3) e 4), in particolare rendendo alla P.G. dichiarazioni in contrasto con gli accertamenti svolti sull'auto [REDACTED]

██████████ utilizzata dagli autori dei predetti reati.

Orbene, nonostante, quindi, non sia stata svolta attività istruttoria, oltre alle condotte così come contestate, depone nel senso della responsabilità penale dei prefati lo stesso comportamento processuale degli imputati che, nell'avanzare richiesta di proscioglimento predibattimentale per tenuità del fatto, non hanno voluto difendersi in altro modo dagli addebiti che sono stati loro mossi.

Ciò premesso, ritiene questo Giudice che i fatti in parola debbano essere considerati di particolare tenuità secondo i canoni stabiliti dall'art. 131 *bis* c.p. e che, pertanto, gli imputati ██████████

██████████ debbano essere mandati assolti dai reati agli stessi ascritti ai capi 1), 3) e 5) dell'imputazione.

Preliminarmente, deve osservarsi in punto di diritto che l'art. 131 *bis* c.p. contempla una causa di non punibilità in senso stretto, in forza della quale è possibile escludere l'irrogazione della pena ove si sia in presenza di un fatto ad offensività ridotta, benché senza dubbio tipico, antigiuridico e colpevole (cfr., sulla natura giuridica dell'art. 131 *bis* c.p., Cass. pen., SS.UU. nn. 13681 e 13682 del 25.02.2016 Ud.). La *ratio* sottesa all'istituto in esame è quella di evitare che certi fatti - non particolarmente offensivi del bene giuridico tutelato dalla norma pena incriminatrice violata - siano penalmente sanzionati. Affinché possa escludersi l'irrogazione della pena è necessario che ricorrano tutti i requisiti cui la Legge subordina l'operatività della causa di non punibilità in esame (reato punito con pena edittale massima inferiore a cinque anni di reclusione; non abitudine della condotta; assenza delle circostanze aggravanti indicate dalla norma; esclusione di talune tipologie di reato), dovendosi altresì trattare di un fatto che risulti, secondo il prudente apprezzamento del Giudice, basato sui criteri di cui all'art. 133, comma 1, c.p., particolarmente tenue in ragione delle modalità della condotta e dell'esiguità del danno o del pericolo cagionato.

Ebbene, nel caso di specie sussistono i presupposti per l'applicazione dell'istituto in parola, alla luce, delle complessive modalità dei fatti, così come contestati, oltretutto della rinuncia, da parte delle persone offese, alla pretesa punitiva, atteso che le stesse rimettevano tutte le querele sporte, a riprova della perdita di interesse da parte delle predette in relazione al giudizio in corso.

Mette conto di rilevare, inoltre, che, avuto riguardo ai casellari giudiziali in atti, deve escludersi l'abitudine della condotta con riguardo a tutti gli odierni imputati. Per la medesima ragione, gli stessi non possono essere considerati delinquenti tendenziali, né tantomeno delinquenti professionali secondo i canoni fissati agli artt. 102 ss. c.p.

Tali circostanze complessivamente considerate inducono, quindi, questo Tribunale a ritenere, nel caso di specie, sussistenti i requisiti richiesti dall'art. 131 *bis* c.p. ai fini dell'operatività dell'istituto invocato; ne deriva, in definitiva, che ██████████

██████████ debbano essere mandati assolti dai reati agli stessi contestati ai capi 1), 3) e 5) perché non punibili per particolare tenuità del fatto.

Quanto al delitto contestato a Gioia Gianpietro al capo 2), ai sensi dell'art. 582 c.p., avuto riguardo al relativo regime di procedibilità, subordinato alla sussistenza di volontà querelatoria, e considerato che, in data odierna, la persona offesa ██████████, presente in udienza, dichiarava di voler rimettere la querela a suo tempo sporta nei confronti di ██████████ che accettava tramite il proprio difensore, va emessa nei

confronti del prefato declaratoria di non doversi procedere, ai sensi dell'art. 469 c.p.p., essendo, il reato a lui contestato, estinto per il venir meno della condizione di procedibilità. Ai sensi dell'art. 340, comma 4 c.p.p., l'imputato [REDACTED] va condannato al pagamento delle spese del presente procedimento, non avendo, le parti, convenuto diversamente in tal senso.

Inoltre, tenuto conto del regime di procedibilità del reato contestato a [REDACTED] [REDACTED] al capo 4) della rubrica, ex art. 614 c.p., subordinato alla sussistenza di volontà querelatoria, ed alla luce della dichiarazione resa in data odierna dalle persone offese, di voler rimettere le querele a suo tempo sporte nei confronti dei predetti imputati, nonché delle relative accettazioni (intendendosi la volontaria assenza degli stessi quale tacita accettazione), ritiene, il Tribunale, che vada emessa nei confronti di [REDACTED] declaratoria di non doversi procedere, ai sensi dell'art. 469 c.p.p., essendo, il reato loro contestato, estinto per il venir meno della condizione di procedibilità. Ai sensi dell'art. 340, comma 4 c.p.p., gli imputati vanno condannati al pagamento delle spese del presente procedimento, non avendo, le parti, convenuto diversamente in tal senso.

P.Q.M.

Visti l'art. 131 *bis* c.p. e l'art. 469 c.p.p.;

ASSOLVE

gli imputati [REDACTED] [REDACTED] dai reati rispettivamente ascritti ai capi 1), 3) e 5) dell'imputazione perché non punibili per particolare tenuità del fatto.

Visto l'art. 152 c.p. e l'art. 469 c.p.p.,

DICHIARA

non doversi procedere nei confronti degli imputati [REDACTED] in ordine ai reati rispettivamente ascritti ai capi 2) e 4) dell'imputazione, essendo estinti per il venir meno della condizione di procedibilità.

Visto l'art. 340, comma 4 c.p.p.

CONDANNA

gli imputati [REDACTED] al pagamento delle spese del presente processo.

Catania, 9 aprile 2025

Il Giudice

Dott.ssa Cristina Scalia

 SCALIA
CRISTINA
09/04/2025
19:03



LONGO ROSSELLA
Depositata in
cancelleria la
sentenza n. 2308 del
09/04/2025
09/04/2025 19:03